



VIANINI INDUSTRIA S.p.A.

Codice Etico

Roma, 19 marzo 2009



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	<i>FINALITÀ</i>	3
1.2	<i>GUIDA ALL'USO DEL CODICE</i>	4
2	DISPOSIZIONI GENERALI	4
2.1	<i>DESTINATARI E AMBITI DI APPLICAZIONE</i>	4
2.2	<i>ATTUAZIONE DEL CODICE</i>	4
2.3	<i>COMUNICAZIONE DEL CODICE E FORMAZIONE</i>	5
2.4	<i>VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI</i>	6
2.5	<i>DUBBI E SEGNALAZIONI</i>	6
3	PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	6
3.1	<i>REGOLE GENERALI DI CONDOTTA</i>	6
3.2	<i>ETICA DEGLI AFFARI E CONFLITTI DI INTERESSE</i>	7
3.3	<i>CONCORRENZA, ANTIRICICLAGGIO E CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI</i>	8
3.4	<i>INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY</i>	8
3.5	<i>TUTELA DELLA PERSONA</i>	9
3.6	<i>TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE</i>	10
3.7	<i>TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE</i>	10
3.8	<i>GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</i>	11
3.9	<i>ATTIVITÀ DI CONTROLLO</i>	11
4	NORME ETICHE NEI CONFRONTI DEI TERZI	12
4.1	<i>CLIENTI</i>	12
4.2	<i>FORNITORI E CONSULENTI ESTERNI</i>	12
4.3	<i>REGALIE A CLIENTI, FORNITORI E CONSULENTI</i>	13
4.4	<i>CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI</i>	13
4.5	<i>RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PUBBLICHE ISTITUZIONI</i>	13
4.6	<i>RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI</i>	14
4.7	<i>RAPPORTI CON GLI AZIONISTI – CORPORATE GOVERNANCE</i>	14
4.8	<i>RAPPORTI CON L'ESTERNO</i>	15
5	ATTUAZIONE E GARANZIE	15
6	ADOZIONE, EFFICACIA E MODIFICHE	16
	DICHIARAZIONE	17



1 PREMESSA

1.1 Finalità

Il Gruppo Vianini Industria, inteso come Vianini Industria Spa (la “Capogruppo”) e le Società controllate (di seguito il “Gruppo¹”), ha ritenuto opportuno dotarsi del presente Codice Etico (il “Codice”) per conformare le sue attività e la conduzione degli affari al rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza.

Il Codice si propone il fine di conciliare la ricerca della competitività sul mercato del Gruppo Vianini Industria con il rispetto delle regole sulla concorrenza promuovendo, in un ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.

Gli Organi sociali, il management, i prestatori di lavoro, i collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, consulenti), oltre ad ogni altro soggetto che cooperi a qualsiasi titolo all’esercizio delle attività del Gruppo (i “Destinatari”) sono tenuti all’osservanza del presente Codice.

Il Gruppo Vianini Industria si impegna attivamente alla diffusione del Codice, a favorire la piena applicazione dello stesso e ad assicurarne il costante aggiornamento, in relazione all’evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell’attività del Gruppo Vianini Industria, ad eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza.

Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo Vianini Industria richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice e nelle procedure a cui esso fa riferimento.

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace la missione del Gruppo.

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello organizzativo di controllo interno, che il Gruppo Vianini Industria si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente.

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo:

- garantisce la tempestiva diffusione del Codice in tutto il Gruppo e presso tutti i destinatari;
- garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;
- fornisce un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti nelle giurisdizioni in cui opera;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

Il Gruppo gradisce e incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte sia dei dipendenti sia di terzi.

Il Gruppo si adopera per fare in modo che i principi del Codice siano condivisi da consulenti, da fornitori e da qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti stabili d’affari con il Gruppo.

Il Gruppo non instaura né prosegue rapporti d’affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice.

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o con altre procedure del Gruppo, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni, fatta salva l’applicabilità delle normative inderogabili di riferimento dei Paesi delle società controllate estere.



1.2 Guida all'uso del Codice

Il Codice è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Vianini Industria S.p.A. che definisce i principi di condotta negli affari del Gruppo nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti.

Il Codice costituisce il programma del Gruppo per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.

Il Codice si applica ai Consiglieri di Amministrazione della Vianini Industria S.p.A., agli Amministratori ed a tutti i dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Vianini Industria e a tutti gli altri soggetti o Società che agiscono in nome e per conto di una o più Società del Gruppo.

Il Gruppo si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di best practice per la condotta negli affari da parte di quei soggetti con i quali intrattiene rapporti di affari su base duratura quali consulenti, esperti, agenti e partner commerciali.

Il Codice si applica in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali il Gruppo dovesse operare.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari in luogo accessibile, con le modalità più appropriate conformemente alle norme e consuetudini locali ed è consultabile nel sito internet di Gruppo (www.VianiniIndustria.it) da cui è liberamente scaricabile.

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.

L'attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di questa attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra riportate.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Destinatari e ambiti di applicazione

Il presente Codice Etico (in seguito il "Codice") si applica agli Amministratori e ai componenti degli organi sociali di tutte le società del Gruppo, a tutto il personale dipendente delle società del Gruppo e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con il Gruppo stesso rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, in tutti i Paesi in cui il Gruppo opera. Compete in primo luogo agli Amministratori dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. I dipendenti del Gruppo, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice. I componenti dei Consigli di Amministrazione nel fissare gli obiettivi di impresa si ispirano ai principi contenuti nel Codice. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti del Gruppo nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. Ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine del Gruppo e delle singole società che lo compongono.

Il Codice costituisce parte integrante del rapporto di lavoro. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Dipendenti delle Società del Gruppo. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati. Per i Destinatari non dipendenti l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con il Gruppo.

2.2 Attuazione del Codice



Il rispetto dei principi del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del Gruppo ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

In nessun modo il perseguimento dell'interesse del Gruppo può prescindere dal rispetto dei suddetti principi. Gli amministratori e la dirigenza hanno inoltre il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani.

In ogni società del Gruppo sono identificate le funzioni competenti per la corretta attuazione, adeguato controllo e l'appropriato aggiornamento dei contenuti del Codice di Condotta.

In particolare, la Capogruppo ha individuato nell'Organismo di Vigilanza, nominato in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, l'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice nella Capogruppo, costituendo il presente Codice parte integrante e sostanziale del modello organizzativo predisposto dalla Capogruppo in conformità alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle società per i reati commessi dai propri dipendenti.

In conseguenza di quanto sopra detto ed in conformità alla suddetta normativa la Capogruppo ha individuato, istituito e regolamentato un Organismo di vigilanza ("OdV") preposto al controllo dell'effettivo funzionamento del modello di gestione adottato e quindi anche all'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice.

In particolare l'OdV dovrà:

- a) coordinare tutte le iniziative finalizzate all'applicazione del Codice Etico;
- b) segnalare gli opportuni aggiornamenti del Codice Etico,
- c) coordinare le azioni di controllo e proporre le relative sanzioni in caso di accertamento di irregolarità;
- d) monitorare costantemente la corretta applicazione del Codice Etico.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalare eventuali carenze alla competente funzione di riferimento. Per la piena osservanza del Codice Etico, ciascun dipendente, qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentare una rilevante violazione del Codice Etico, deve darne tempestiva segnalazione, al proprio diretto superiore e a uno degli Organi di riferimento di cui al successivo punto.

Ad ogni dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione. I dipendenti del Gruppo hanno l'obbligo di: (i) astenersi da comportamenti contrari a tali norme; (ii) rivolgersi ai propri superiori o all'OdV in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse; (iii) riferire tempestivamente al proprio superiore o all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni nonché qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle. Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di: (i) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzare i collaboratori all'osservanza del Codice e delle procedure di riferimento; (ii) operare affinché i collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza, costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro; (iii) selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, collaboratori interni ed esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno ad osservare le norme del Codice e le procedure; (iv) adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione.

Tutti i dipendenti del Gruppo, in ragione delle loro competenze, nell'ambito delle relazioni con soggetti esterni, nei confronti di soggetti terzi, devono: (i) informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice; (ii) esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività; (iii) adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

Ogni collaboratore del Gruppo che abbia il legittimo sospetto che siano in essere o stiano per essere intrapresi atti o comportamenti in violazione delle leggi o delle disposizioni previste dal Codice Etico è tenuto a segnalarle nelle modalità successivamente enunciate (vedi paragrafo 2.5).

Tutti i Destinatari sono tenuti a cooperare con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

2.3 Comunicazione del Codice e formazione



La Capogruppo assicura: (i) la massima diffusione del Codice presso i Destinatari; (ii) l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso; (iii) lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice; (iv) la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie; (v) che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, le Società del Gruppo Vianini Industria provvederanno a predisporre idonee attività di comunicazione e di sensibilizzazione (rete internet aziendale, bacheche ecc.).

2.4 Violazioni e Sanzioni disciplinari

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo Vianini Industria e può portare alla applicazione di opportuni provvedimenti disciplinari, indipendentemente dall'eventuale esercizio di azioni legali o penali.

Nei casi più gravi, inoltre, il mancato rispetto del Codice può costituire giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro o la revoca con effetto immediato del mandato. In questa ultima ipotesi, le Società del Gruppo Vianini Industria avranno diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata. L'OdV avvierà immediatamente indagini su ogni presunta e potenziale violazione del presente Codice o di qualsiasi procedura correlata.

Eventuali informative verranno trattate in modo riservato, in conformità agli interessi e agli obblighi legali del Gruppo.

L'OdV sarà a capo di tutte le indagini interne.

Nessuna persona soggetta al presente Codice può condurre indagini personalmente.

2.5 Dubbi e Segnalazioni

All'interno del Gruppo il rapporto fra azienda e collaboratori è stato sempre incentrato sul dialogo diretto.

I collaboratori che vogliono chiarimenti su questo Codice Etico, possono rivolgersi al loro responsabile o, direttamente, all'OdV.

Il Gruppo ha anche istituito il seguente indirizzo e-mail: **ODV@Vianini Industria.it** intestato all'OdV - presso cui indirizzare le proprie segnalazioni, per garantire la massima riservatezza ai collaboratori che vi si rivolgeranno. La Società garantisce la totale riservatezza sull'identità del segnalante, nonché ogni tutela da qualsiasi forma di ritorsione.

Ogni segnalazione inviata in buona fede verrà opportunamente indagata e, in caso di accertata violazione, verranno adottati i provvedimenti ritenuti più idonei, in conformità alle procedure definite.

3 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

3.1 Regole generali di condotta

Le società del Gruppo Vianini Industria, si conformano nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza.

In particolare, i Destinatari del Codice devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore del Gruppo.

Nel rispetto delle norme di legge, i collaboratori devono mantenere un comportamento improntato a disponibilità nei confronti dei soci, degli azionisti, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali, della società di revisione e delle autorità di vigilanza.



Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali i Destinatari sono tenuti altresì ad un comportamento allineato alle politiche aziendali del Gruppo, che mai può tradursi, seppure finalizzato al perseguimento dell'oggetto sociale, in atti contrari alla legge, alla normativa vigente ovvero alle procedure aziendali adottate con riferimento alle singole funzioni.

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità, alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi del Gruppo Vianini Industria :

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla Società, deve fornire le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

3.2 Etica degli affari e conflitti di interesse

Il Gruppo Vianini Industria ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa nel Gruppo Vianini Industria, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Le società del Gruppo Vianini Industria si impegnano ad operare ispirandosi ad un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo. Sono esplicitamente proibite, pertanto, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o altri.

Il Gruppo Vianini Industria, i suoi dipendenti e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all'interno e all'esterno del Gruppo.

Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello internazionale) anche a seguito di pressioni illecite.

Il Gruppo non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata, neanche in quelle dove tali attività siano nella pratica ammesse o non perseguite giudizialmente.

Per quanto sopra, è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice, ovvero, se anche non in contrasto con leggi, regolamenti e con il presente Codice, possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo.

È parimenti vietato ai dipendenti e agli altri destinatari (così come ai loro familiari) l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio. A tale fine, ogni dipendente e destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli interessi del Gruppo.

Pertanto, è fatto obbligo di riferire, al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che può far presumere un potenziale conflitto di interesse. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitti di interessi le seguenti situazioni: 1. avere interessi economici e finanziari (possessione significativo di azioni, incarichi professionali ecc.), anche attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti; 2. svolgere attività lavorativa, anche da parte dei familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti; 3. accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo; 4. utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli di azienda; 5. acquistare o vendere azioni (di società del Gruppo o esterne) quando, in relazione al proprio lavoro, si è a conoscenza di rilevanti informazioni non ancora di pubblico dominio. In ogni caso la negoziazione di titoli di società del Gruppo da parte di persone rilevanti deve essere sempre effettuata con assoluta trasparenza e correttezza e rispettando i requisiti d'informazione al mercato previsti dalla legge.



3.3 Concorrenza, Antiriciclaggio e Controllo delle esportazioni

Il Gruppo Vianini Industria considera il rispetto della concorrenza come uno strumento indispensabile per lo sviluppo del sistema economico e, pertanto, si attiene nella propria attività all'osservanza delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali applicabili ove opera.

Nell'ambito della leale concorrenza, il Gruppo non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il Gruppo Vianini Industria e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

Il Gruppo e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

Il Gruppo deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

Il Gruppo si impegna a garantire che le sue attività d'affari vengano svolte in modo tale da non violare in alcuna circostanza le leggi internazionali di embargo e controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei quali il Gruppo opera.

In caso di normative divergenti in materia di embargo, sentito il parere dell'Ufficio Legale, la questione deve essere sottoposta alla decisione del legale rappresentante della Società del Gruppo interessata.

3.4 Informazioni riservate e tutela della privacy

Le conoscenze sviluppate dal Gruppo Vianini Industria costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, il Gruppo potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.

Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo, così come altre informazioni non pubbliche relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro (piani commerciali, industriali e strategici), le informazioni relative al know how e ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie di investimento e disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori.

A fronte di ogni richiesta di dati e di informazioni aziendali riservate da parte di soggetti esterni, ciascun destinatario del presente Codice è tenuto ad indirizzare la suddetta richiesta alle funzioni aziendali competenti, astenendosi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare importanza le informazioni "privilegiate o price sensitive", la cui impropria, o non autorizzata, diffusione può influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

A tal fine, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in Italia, la Capogruppo ha adottato una procedura specifica che regola il processo di gestione delle informazioni privilegiate riguardanti il Gruppo al fine di evitare che la loro comunicazione possa avvenire in forma selettiva, intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata. In osservanza delle prescrizioni contenute nelle normative recentemente introdotte in Italia, la Capogruppo ha, inoltre, adottato, una procedura in materia di internal dealing che ha il compito di disciplinare con efficacia cogente obblighi di informazione e limitazioni inerenti le operazioni compiute su azioni della Capogruppo e su altri strumenti finanziari da parte di determinati soggetti "rilevanti" (tra cui gli amministratori, i principali azionisti della società e i soggetti a loro strettamente legati).

Nell'ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, il Gruppo Vianini Industria raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza.



A tal fine, il Gruppo garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.

Pertanto, le Società del Gruppo Vianini Industria si impegnano a proteggere, nel pieno rispetto delle leggi nazionali per la tutela della privacy, o delle leggi locali in materia per le Società estere, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni.

Nell'ambito del corretto funzionamento del mercato, è vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e i suoi collaboratori.

E' altresì vietato porre in essere operazioni volte esclusivamente ad influenzare i mercati finanziari, provocando un artificiale rialzo o ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.

3.5 Tutela della persona

Il Gruppo Vianini Industria, nelle nazioni in cui opera, riconosce la centralità delle risorse umane, nei confronti delle quali richiede professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Il Gruppo offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità e vieta espressamente qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità o coordinamento. Per abuso si intende ogni comportamento consistente nel richiedere, ovvero indurre ad offrire, prestazioni, favori personali o altre utilità lesive dell'altrui dignità, professionalità o autonomia.

A tal fine, sono vietati atti di violenza psicologica, atteggiamenti o comportamenti discriminatori e/o lesivi della persona, delle sue convinzioni, credenze o preferenze.

E' condannata qualsiasi forma di molestia sessuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- la subordinazione di decisioni rilevanti per la carriera o la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- la proposta di relazioni interpersonali private condotta nonostante l'espressa o ragionevolmente possibile assenza di gradimento del destinatario, che - in relazione alla specificità della situazione - sia idonea a turbare la serenità del soggetto con obiettive implicazioni sulla sua condizione lavorativa;
- i comportamenti, o i discorsi, di natura sessuale che possano in qualunque modo turbare la sensibilità o il senso del pudore della persona.

I destinatari del presente Codice, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti illeciti quali i reati contro la personalità individuale, la tratta di persone e la pedo-pornografia. In particolare:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto e alienazione di schiavi.

Il Gruppo Vianini Industria svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente, nazionale e internazionale, a tutela delle condizioni di lavoro, nel rispetto della dignità umana della persona, favorendo il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, attraverso la diffusione di un'adeguata informativa volta a potenziare la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

In conformità con disposizioni legislative, nazionali ed internazionali, il Gruppo Vianini Industria si attende che i propri collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere atti o comportamenti che possano agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Il Gruppo Vianini Industria e i suoi dipendenti sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro, garantendo che le culture e le tradizioni di ogni Paese in cui opera siano osservate e rispettate.

Conformemente alle fondamentali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), il Gruppo non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a



quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali ed eventualmente dalla legislazione locale. Il Gruppo si impegna inoltre a non instaurare rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile, come sopra definito.

3.6 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per il Gruppo. In particolare ogni destinatario deve: a) operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo degli stessi; b) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda; c) ottenere le autorizzazioni necessarie nell'eventualità di un utilizzo del bene fuori dall'ambito aziendale.

La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza di questa particolare categoria di beni. Ogni destinatario è tenuto a: i) non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale; ii) evitare lo spamming o "catene di Sant'Antonio" che possano generare un traffico di dati/informazioni/processi all'interno della rete telematica aziendale tale da ridurre sensibilmente l'efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività; iii) non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi; iv) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi; v) evitare di caricare sui sistemi aziendali del software preso a prestito o non autorizzato e non fare mai copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi. L'utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori dell'attività aziendale, può provocare seri danni (economici, di immagine, di competitività ecc..) al Gruppo Vianini Industria con l'aggravante che un uso improprio può comportare per la stessa potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti e la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari.

3.7 Tutela della salute, sicurezza e ambiente

Il Gruppo Vianini Industria è convinto che la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante sia condizione primaria per l'accettabilità dei suoi impianti delle sue attività operative e per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo.

Pertanto è costantemente impegnata affinché l'operatività delle diverse realtà aziendali si svolga nel totale rispetto della salute, della sicurezza dei dipendenti e dei terzi, nonché dell'ambiente, inteso nel senso più ampio. In particolare, anche grazie al contributo attivo dei dipendenti, il Gruppo Vianini Industria:

- promuove ed attua ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, nonché di coloro che sono presenti nel territorio ove sono situate le proprie realtà operative;
- assicura un'attenzione ed un impegno continuo per migliorare la propria performance in campo ambientale attraverso la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali;
- valuta gli impatti di carattere ambientale e sociale prima di intraprendere nuove attività, o di introdurre modifiche e innovazioni ai processi e ai prodotti;
- sviluppa un rapporto di costruttiva collaborazione, improntata alla massima trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche della Salute, della Sicurezza e dell'Ambiente;
- mantiene elevati indici di sicurezza e di tutela dell'ambiente, attraverso l'implementazione di sistemi di gestione sviluppati e certificati secondo standard riconosciuti a livello internazionale;
- mantiene elevati indici di sicurezza e di tutela dell'ambiente, attraverso l'implementazione di sistemi efficaci di gestione;
- sviluppa una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sia determinante il contributo attivo di tutti i propri dipendenti.



Ogni dipendente del Gruppo non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per il Gruppo sono responsabili della buona gestione di salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo adotta un efficace sistema di gestione ambientale che ottempera a tutte le normative nazionali e internazionali in materia.

Annualmente, il Gruppo fornisce specifica informazione sulla attuazione delle politiche ambientali attraverso la pubblicazione del “Bilancio Ambientale”.

3.8 Gestione amministrativa e contabile

Il Gruppo rispetta le leggi e, in generale, ogni regolamentazione applicabile relativa alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Nella tenuta della documentazione e nelle registrazioni contabili deve essere assolutamente rispettato il principio della verità, correttezza, chiarezza e completezza dell'informazione.

Conseguentemente, i dipendenti devono:

- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche al fine di agevolare il processo contabile nel suo complesso e nel rispetto delle procedure previste;
- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione economica e transazione finanziaria;
- conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo tale da rendere agevole la verifica/ricostruzione del processo decisionale e di autorizzazione, quest'ultimo in base agli adeguati livelli di responsabilità;
- archiviare tale documentazione in modo logicamente organizzato, in modo tale da consentirne la facile reperibilità;
- consentire l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;
- fornire ai revisori ed agli altri organi di controllo interno le informazioni necessarie in modo veritiero e completo.

I Dipendenti del Gruppo che venissero a conoscenza diretta di omissioni, falsificazioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

3.9 Attività di Controllo

L'impegno del Gruppo Vianini Industria è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti.

Per tenere fede a questo impegno, il Gruppo adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili alle Società del Gruppo.

Nell'espletare tale prassi, il Gruppo opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari:

- garantendo che tutte le operazioni condotte siano dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro;
- garantendo che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate coerentemente con la migliore prassi corrente e opportunamente documentate;
- garantendo la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate in conformità alla “Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate” adottate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- elaborando tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;
- sensibilizzando e informando i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;
- analizzando e gestendo con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività del Gruppo;
- istituendo rigorosi processi di business che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione dei rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale;
- assicurando che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello manageriale adeguato;



- predisponendo con tempestività i documenti da inviare alle autorità di vigilanza dei mercati o da diffondere al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Il Gruppo riconosce l'importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo del Gruppo stesso. Il Gruppo si impegna a porre in essere processi atti a garantire ai dipendenti incaricati la necessaria formazione ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo interno efficiente. L'irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre:

- alla registrazione di operazioni fittizie;
- alla registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate;
- alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni di Società del Gruppo.

L'Internal Audit, nell'ambito di un programma di verifiche o su richiesta dei vertici delle Società del Gruppo, esamina la qualità e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno e ne riferisce agli altri organi deputati.

I dipendenti del Gruppo sono tenuti a fornire supporto nell'attività di verifica della qualità e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno. L'Internal Audit, i sindaci, i revisori esterni hanno pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività.

I dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati alle autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

E' volontà del Gruppo diffondere a tutti i livelli della propria organizzazione una cultura consapevole dell'importanza di un adeguato sistema di controllo interno. In particolare il Gruppo Vianini Industria ritiene che il sistema di controllo interno deve favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e deve, pertanto, essere orientato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi produttivi e gestionali. Tutti i Destinatari, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

4 NORME ETICHE NEI CONFRONTI DEI TERZI

4.1 Clienti

Il Gruppo Vianini Industria persegue il proprio successo sui mercati internazionali attraverso l'offerta di prodotti e servizi di alta qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Ciascun Destinatario, nell'ambito dei rapporti con i Clienti e nel rispetto delle procedure interne, deve favorire la massima soddisfazione del Cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti ed i servizi loro forniti, in modo da favorire scelte consapevoli.

I dipendenti devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società del Gruppo finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall'innovazione continua.

Le Società del Gruppo nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.

Costituisce obiettivo prioritario del Gruppo la soddisfazione delle esigenze dei clienti, siano essi soggetti pubblici o privati, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità. I contratti stipulati con i clienti, ogni comunicazione indirizzata agli stessi, nonché i messaggi pubblicitari, sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta comunque realizzata.

4.2 Fornitori e consulenti esterni

Il Gruppo Vianini Industria definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.



La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per le società del Gruppo è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte in genere. I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti. Va, inoltre, perseguita la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti del Gruppo in termini di qualità e tempi di consegna. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il Fornitore contraente.

La scelta dei fornitori e dei consulenti esterni è ispirata ai criteri di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte per forniture, o incarichi professionali, dovranno essere adeguatamente documentati, proporzionati all'attività svolta ed in linea con le condizioni offerte dal mercato.

4.3 Regalie a clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti di affari con clienti, fornitori e consulenti sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine del Gruppo Vianini Industria e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso l'offerta di regali ai soggetti sopra indicati deve essere preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta e da questi approvata.

4.4 Contributi e sponsorizzazioni

Il Gruppo Vianini Industria è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per il Gruppo.

4.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Pubbliche Istituzioni

Le relazioni del Gruppo Vianini Industria con la Pubblica Amministrazione, Istituzioni, Autorità di Vigilanza, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono conformarsi all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del Gruppo. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed al personale autorizzato. In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa alle occasioni in cui il Gruppo Vianini Industria sia entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- dal ricercare od instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

I Destinatari devono ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.



Il Gruppo Vianini Industria non può trarre vantaggi derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, organismi pubblici nazionali o internazionali, se non tramite l'aggiudicazione lecita di rapporti contrattuali, tramite provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse.

Le persone incaricate dal Gruppo di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte della Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

E' vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, organismi pubblici nazionali o internazionali, o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

4.6 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

Il Gruppo Vianini Industria non eroga contributi sotto qualsiasi forma, diretti o indiretti, a organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Il Gruppo potrà cooperare, anche finanziariamente, con partiti, movimenti, comitati, associazioni, o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, esclusivamente in relazione a specifici progetti che presentano i seguenti requisiti:

- finalità riconducibile allo scopo sociale;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte del legale rappresentante della Società del Gruppo interessata;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

I contributi erogati, ai sensi del presente comma, dovranno essere corrisposti in modo rigorosamente conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti. Le relative pratiche dovranno risultare adeguatamente documentate. Eventuali contributi da parte di dipendenti del Gruppo, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

4.7 Rapporti con gli azionisti – Corporate Governance

Il Gruppo Vianini Industria mira a valorizzare il capitale sociale, impegnandosi a remunerare il rischio in modo adeguato, al fine di accrescere la solidità dell'impresa in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Il Gruppo Vianini Industria tutela e riconosce il prevalente interesse della Società e di coloro che detengono partecipazioni del capitale sociale (soci e azionisti) nel loro complesso rispetto all'interesse particolare di singoli soci, azionisti o gruppi di essi.

Il Gruppo Vianini Industria si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali.

I vantaggi derivanti dall'appartenenza ad un gruppo di imprese vengono perseguiti nel rispetto delle normative applicabili e dell'interesse di ciascuna società alla redditività della propria attività e alla creazione di valore per i propri azionisti.

Agire "con integrità" nei confronti dei nostri azionisti vuol dire essere consapevoli della grande responsabilità che deriva dalla fiducia che ci è stata accordata.

Una responsabilità che ci impone – insieme a una gestione irreprensibile e rispettosa delle leggi – anche di essere sempre trasparenti, tempestivi ed esaurienti nel trasferire informazioni.

Il Gruppo Vianini Industria rifugge da ogni azione e comportamento diretti a pregiudicare l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili, alla formazione fittizia del capitale, alla indebita ripartizione di utili o



restituzione dei conferimenti, a determinare le maggioranze nelle assemblee soci per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La Capogruppo adotta un sistema di Corporate Governance conforme alle disposizioni vigenti ed alle raccomandazioni ed alle norme indicate dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana per le società quotate, nonché alle best practice in materia. La corporate governance definisce i principi di buona gestione al fine di accrescere l'affidabilità del Gruppo, a tutela di tutti i suoi soci, azionisti e delle altre parti interessate.

4.8 Rapporti con l'esterno

Anche nei rapporti con soggetti nei confronti dei quali non abbia rapporti contrattuali di qualsiasi genere, il Gruppo Vianini Industria ritiene che il riferimento prioritario deve essere quello del rispetto di tutti i principi e valori contenuti nel Codice Etico.

In particolare, i rapporti con le Istituzioni Pubbliche e la tutela degli interessi Vianini Industria presso le stesse devono essere gestiti dalle funzioni aziendali che ne hanno la responsabilità o che siano a ciò state delegate.

Qualora nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche il Gruppo Vianini Industria si dovesse avvalere di consulenti o rappresentanti terzi, questi ultimi dovranno uniformare la propria condotta a quanto previsto nel Codice Etico.

Il Gruppo Vianini Industria riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo aziendale.

È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che tengano conto sia delle necessità delle diverse linee di business sia del ruolo economico e sociale del Gruppo nel suo insieme.

Le informazioni verso l'esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate a livello di Gruppo, in modo da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Gruppo.

I dipendenti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti a Settori o Società del Gruppo, linee di business o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, devono attenersi alle disposizioni emanate dal Gruppo e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva dell'ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni esterne.

Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza deve sempre essere fornita con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate.

Questa forma di comunicazione deve essere gestita esclusivamente da dipendenti specificamente investiti della responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari e alle autorità di vigilanza.

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell'immagine del Gruppo Vianini Industria; pertanto, tutte le informazioni riguardanti il Gruppo devono essere fornite in maniera veritiera e omogenea e soltanto da dipendenti responsabili della comunicazione ai media.

Tutti gli altri dipendenti non devono fornire informazioni non pubbliche relative al Gruppo a rappresentanti dei media, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali riservate, avendo invece cura di comunicare alla persona o alla funzione competente qualsiasi domanda posta dai media.

5 ATTUAZIONE E GARANZIE

Il Gruppo Vianini Industria è impegnato al raggiungimento dei più elevati standard di best practice relativamente alle sue responsabilità morali, sociali e di business nei confronti dei soggetti interessati.

Il Codice definisce le aspettative del Gruppo nei confronti delle persone che ne fanno parte e le responsabilità di cui queste devono farsi carico per comportamenti coerenti.

Il management delle varie linee di business, settori e funzioni del Gruppo ha la responsabilità di far sì che tali aspettative siano comprese e messe in pratica dai dipendenti. Il management deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati a livello di linee di business, settore, funzione.

Il Gruppo incoraggia i dipendenti a rivolgersi alla Funzione aziendale competente in ogni situazione inerente il Codice in cui essi possano essere in dubbio su quale sia il comportamento più appropriato.



A tutte le richieste di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per il dipendente alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice sono adottati dai competenti organi aziendali, sentiti se necessario l'OdV in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali, e sono commisurati alla particolare violazione del Codice.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Le violazioni del Codice possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario tra il Gruppo e il dipendente, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.

6 ADOZIONE, EFFICACIA E MODIFICHE

Il presente Codice Etico viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria in data 19/marzo/ 2009 con efficacia immediata a decorrere da tale data. Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice Etico deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto nei limiti delle mie responsabilità di lavoro dichiaro quanto segue:

1. opererò in modo onesto, etico e nell'interesse del Gruppo Vianini Industria in tutte le attività;
2. eviterò conflitti effettivi o evidenti con gli interessi del Gruppo Vianini Industria;
3. assicurerò l'accuratezza e l'integrità di libri, registri e conti del Gruppo Vianini Industria;
4. proteggerò le informazioni riservate di cui verrò a conoscenza nello svolgimento della mia attività lavorativa;
5. rispetterò tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili alle mie responsabilità di lavoro in ogni paese in cui il Gruppo Vianini Industria opera;
6. rispetterò tutti gli standard, le politiche e le procedure del Gruppo Vianini Industria;
7. proteggerò il patrimonio del Gruppo Vianini Industria e promuoverò il suo uso aziendale efficiente e legittimo;
8. proteggerò la salute e la sicurezza dei dipendenti del Gruppo Vianini Industria;
9. utilizzerò gli strumenti di lavoro del Gruppo Vianini Industria per scopi aziendali legittimi.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto, letto e compreso il Codice Etico del Gruppo Vianini Industria e che ne osserverò i contenuti

....., li

FIRMA

(Nome e cognome stampato)